

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3495.

Art. 1, legge n. 204/1995. Piano di riparto contributo decennale, erogazione saldo 1998. Impegno L. 89.391.741.000, capitolo 43125, esercizio 1999 Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3548.

Comune di Roma. Deliberazione consiliare n. 136 del 18 luglio 1997: controdeduzioni alle proposte di modifiche d'ufficio della Regione Lazio in ordine alla variante alle N.T.A. del piano regolatore generale. Integrazione art. 3. Reiezione Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3563.

Usi civici, comune di Labico. Legittimazione di occupazione di terreno di demanio collettivo in favore della Ditta Marcelli Giovanni Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1999, n. 3586.

Comune di Roma. Conferenza di servizi per l'approvazione della variante in corso d'opera al progetto «Centro Commerciale Casilino», approvato con accordo di programma il 21 novembre 1996, pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del 19 aprile 1997. Ratifica delle determinazioni assunte Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3676.

Comune di Arce (Frosinone). Rettifica delibera di G.R. n. 934 del 2 marzo 1999 di approvazione P.R.G. comunale. Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3693.

Determinazione dei compensi e definizione delle procedure relative agli adempimenti dei commissari *ad acta* nominati per il rilascio delle concessioni edilizie in casi di inadempienza comunale. Legge n. 662/96, art. 2, comma 60. Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1999, n. 3694.

Comune di Castel di Tora (Rieti). Nomina a commissario *ad acta* per approvazione variante generale al piano regolatore generale Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3738.

Comune di Formello (Roma). Variante al P.R.G., completamento di un parcheggio nell'area compresa tra via della Villa e via C. D'Antonio. Legge statale n. 1/78, art. 1, quinto comma. Deliberazione consiliare n. 19 del 24 aprile 1998. Approvazione Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3747.

Criteri, procedure e documentazione per l'accertamento dei requisiti soggettivi in materia di edilizia agevolata. Revoca delibere Giunta regionale 30 luglio 1996, n. 6104 e 20 febbraio 1990, n. 781 Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 1999, n. 3876.

Legge regionale n. 6/99, art. 17. Criteri per la concessione dei contributi e modalità per la presentazione delle domande per l'assegnazione del fondo a sostegno del piano di investimento formativo nei confronti dei piccoli comuni e delle comunità montane Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 1039.

Ampliamento del numero dei posti della sede operativa della comunità terapeutica Fratello Sole, sita in S. Severa (Roma), via dei Normanni, 8/10, di cui ai decreti autorizzativi n. 2195 del 20 settembre 1994 e n. 1635 del 4 agosto 1995. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1999, n. 1183.

Comune di Ariccia (Roma). Varianti alle norme tecniche di attuazione del P.R.C., art. 14, comma 8, della L.R. 3 giugno 1997, n. 20 (Delibera consiliare n. 77 del 27 luglio 1998). Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1999, n. 1191.

Parziale modifica dei decreti n. 36 del 9 gennaio 1996 e n. 1682 del 6 agosto 1997 di iscrizione all'albo degli enti ausiliari della sede operativa dell'Associazione «Punto Linea Verde», sita in Bracciano (Roma), via della Macchia, s.n.c. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1999, n. 1192.

Parziale modifica dei decreti n. 889 del 26 aprile 1995, n. 2180 del 21 novembre 1996 e n. 324 del 25 febbraio 1998, relativi all'iscrizione all'albo degli enti ausiliari della sede operativa della «Fondazione Italiana Silvestrelli per l'alcolismo» (FISPA), sita in Palestrina (Roma), Convento Sant'Antonio, via Barberini, 3 Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 1200.

Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazione dell'accordo di programma stipulato in data 19 luglio 1999, per la realizzazione di un «Raccordo ferroviario nel comune di Anagni (Frosinone), allacciato al km. 65+026,962 della variante della linea Roma-Cassino, connessa alla realizzazione dell'interconnessione Frosinone nord con la linea ad alta velocità Roma-Napoli», nonché per l'approvazione del cambio di destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento. Pag. 29

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.

Determinazione 29 luglio 1999, n. 23. Regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 2081/93. Attuazione Docup Obiettivo 5 B 1994/99. Annualità di programma 1998. Parziale rettifica delibera di Giunta regionale n. 1114 del 9 marzo 1999. Pag. 31

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIU. 1999

ADDI' **22 GIU. 1999** NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - AMATI - BONADONNA - MARRONI -
ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3586

OGGETTO: Comune di Roma - Conferenza di Servizi per l'approvazione della variante in corso d'opera al progetto "Centro Commerciale Casilino", approvato con Accordo di Programma il 21.11.1996, pubblicato sul B.U.R.L. n.11 del 19.4.1997. Ratifica determinazioni assunte.



**Oggetto: Comune di Roma - Conferenza di servizi per l'approvazione della variante in corso d'opera al progetto "Centro Commerciale Casilino", approvato con Accordo di Programma il 21 novembre 1996, pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del 19 aprile 1997.
Ratifica delle determinazioni assunte.**

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente;

PREMESSO

CHE in data 21 novembre 1996 veniva sottoscritto l'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto inerente la realizzazione del "Centro Commerciale Casilino" in via Casilina, nel Comune di Roma, e della conseguente variante al P.R.G.C.

CHE tale variante consisteva nel mutamento di destinazione dell'area interessata da zona L2 a zona M2;

CHE la cubatura realizzabile veniva fissata in mc. 91.453,31;

CHE in fase di realizzazione dell'opera il progetto ha subito alcune modifiche, dovute essenzialmente a prescrizioni di Enti pubblici (VV.FF., ASL, ecc.), nonché ad esigenze costruttive e strutturali finalizzate a garantire la sicurezza statica dell'edificio;

CHE tali variazioni consistono essenzialmente in:

- Aumento ed ampliamento della scala esterna di sicurezza;
- Modifica del piano interrato con introduzione di griglie di areazione e di compartimenti, secondo quanto prescritto dai VV.FF.;
- Modifica dei prospetti con l'introduzione di nuove bucatore ed infissi;
- Modifica dei solai e conseguente variazione delle altezze interpiano per esigenze statiche;
- Modifiche della distribuzione interna;
- Sistemazione del III piano;

CHE a seguito di tali modifiche, ed in particolare di quella relativa all'elevazione della quota della copertura del I piano - che passa da +10,00 m. a +11,15 m. - si è incrementata considerevolmente la cubatura, con un aumento totale di 13.467 mc., di cui 11.000 mc. riguardanti il primo piano;



CHE tale incremento è dovuto all'aumento dello spessore dei solai, resi necessari, data l'ampiezza degli spazi commerciali da coprire;

CHE conseguentemente la superficie utile rimane invariata rispetto al progetto approvato con l'Accordo di Programma del 21 novembre 1996;

CONSIDERATO

CHE la modifica connessa all'aumento dello spessore dei solai non riveste, dal punto di vista costruttivo, carattere di "modifica sostanziale";

CHE il volume sviluppato dallo spessore dei solai dell'immobile è comunque da considerare parte integrante dell'immobile stesso;

CHE pertanto non può essere ricompreso nei "volumi tecnici", i quali sono riferibili essenzialmente ad ambienti destinati ad ospitare impianti tecnologici e di servizio;

CHE quindi sotto il profilo urbanistico la modifica apportata al progetto costituisce ulteriore deroga rispetto alle decisioni di cui all'Accordo in oggetto, che approvava, oltre alla variante urbanistica da zona L2 a zona M2, anche la deroga all'indice volumetrico relativo alla zona M2 (2mc/mq);

CHE all'aumento di cubatura così determinato conseguirebbe, inoltre, un aumento degli standard urbanistici (parcheggi a verde) nella quota parte;

CHE comunque le varianti proposte non alterano sostanzialmente le caratteristiche fondamentali dell'intervento originariamente approvato;

VISTO

Il parere favorevole del settore regionale 44 - pianificazione urbanistica comunale - rilasciato con nota n. 423 del 9 marzo 1999;

I pareri rilasciati dall'Avvocatura comunale di Roma con nota n. 1241 del 14 gennaio 1999 e con nota n. 17428 del 22 aprile 1999;

L'Accordo di Programma del 21 novembre 1996, ratificato dal Consiglio Comunale di Roma con atto n. 262 del 18 dicembre 1996;

CONSIDERATO

CHE il Comune di Roma ha convocato una Conferenza di servizi per l'approvazione della variante progettuale in premessa, svoltasi nei giorni 23 febbraio e 4 maggio 1999;

CHE in tale sede, il 4 maggio 1999 è stata approvata la variante progettuale in parola;

VISTO

Il verbale conclusivo della citata Conferenza di servizi;

RITENUTA

Ammissibile la deroga a quanto approvato con l'Accordo di Programma concluso il 21 novembre 1996, relativamente all'aumento di cubatura da mc. 91.453,31 a mc. 104.504,81

CONSIDERATO

CHE, data la non conformità dell'aumento volumetrico rispetto alla normativa vigente per la zona M2, la Conferenza di servizi citata ha ritenuto indispensabile che la propria determinazione fosse ratificata dalla Giunta Regionale;

RITENUTO

Di aderire a tale decisione;

D E L I B E R A

Di ratificare l'esito della Conferenza di servizi indetta dal Comune di Roma e svoltasi nei giorni 23 febbraio e 4 maggio 1999, come da verbale allegato, che fa parte integrante del presente atto.

Ai sensi dell'art. 17, comma 32 della L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

La medesima sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL PRESIDENTE : F. to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F. to Don. Saverio GUCCIONE



**REGIONE LAZIO**

1

Assessorato
Urbanistica e Casa**9 MAR. 1999**

Roma, A

Settore 44
Ufficio I
prot. 423ALLEG. alla DELIB. N. 505/86
DEL 22 GIU. 1999

Oggetto: Variante in corso d'opera «Centro Casilino» approvato con Accordo di Programma 21.11.1996 (E.U.R. n.11 del 19.4.1997).

PREMESSO

Con nota n. 8464 del 15.2.1999, pervenuta a questo Settore il 19.2.1999 prot. n.423, il Comune di Roma « Dipartimento IX » U.O. n.2 UFFICIO CONCESSIONI EDILIZIE, ha trasmesso il «Progetto di variante senza aumento di cubatura per la realizzazione di un centro commerciale intersettoriale».

Il Centro Commerciale di cui trattasi è sito in via Casilina, 1011.

L'Accordo di Programma prevedeva:

1. l'approvazione della variante urbanistica del P.R.G. vigente dell'area interessata da zona L2 a zona M2 fissando la cubatura realizzabile (come da progetto allegato) in mc. 91.453,31;
2. l'approvazione del progetto allegato anche ai fini della concessione edilizia;
3. l'approvazione delle varianti urbanistiche conseguenti al tratto di raddoppio della via Casilina da Via Tor Tre Teste a viale Alessandrino e all'infrastruttura dell'incrocio di via Bella Villa su via Tor Tre-Teste, da realizzarsi contestualmente alla realizzare del centro commerciale;
4. inoltre l'approvazione dell'adeguamento della viabilità costituito dal collegamento tra via Bartalini e viale Alessandrino e l'accesso posteriore al centro commerciale, da realizzarsi entro tre anni dall'avvio dei lavori di costruzione del centro commerciale.

Dalla relazione Tecnica allegata alla nota 8464/99 risulta che il «progetto di massima» approvato nell'Accordo di Programma, nella fase esecutiva, ha subito alcune modifiche dovute essenzialmente a prescrizioni di Uffici Pubblici (VVF, ASL, ecc) e ad esigenze costruttive e strutturali volte unicamente a garantire la sicurezza statica dell'edificio in particolare costituite da:

- Aumento ed ampliamento delle scale esterne di sicurezza;

**REGIONE LAZIO**

2

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

- modifica del piano interrato con introduzione di griglie di aereazione e di compartimenti secondo le prescrizioni dei VV.FF.
- modifica dei prospetti con l'introduzione di nuove bucatore ed infissi;
- modifica dei solai e conseguente variazione delle altezze interpiano per esigenze statiche;
- modifiche della distribuzione interna;
- eliminazione del 3° piano.

La modifica che, per la maggior parte, ha prodotto l'aumento considerevole di cubatura (13.457 mc.) è dovuta all'elevazione della quota della copertura del primo piano che passa da +10.00 mt. a +11.15 mt. pur anche con l'eliminazione del secondo piano di limitata cubatura.

Il primo piano ha una superficie di 9.643 mq. pertanto la maggior quota di +1.15 mt su detta superficie sviluppa circa 11.000 mc.. Dei 13.457 mc dichiarati in aumento i rimanenti 2.500 mc circa risultano dovuti alle altre modifiche.

La superficie utile rimane la stessa rispetto al progetto approvato in Accordo di Programma, l'aumento della quota suddetta dipende dall'aumento dello spessore dei solai resosi necessario vista l'ampiezza degli spazi commerciali da coprire.

CONSIDERATO


Il volume sviluppato dallo spessore dei solai di un immobile si deve considerare parte integrante dell'immobile stesso e non può essere ricompreso nei «volumi tecnici» che si intendono riferiti essenzialmente ad ambienti destinati ad ospitare impianti tecnologici e di servizio.

Dal punto di vista costruttivo la modifica conseguente all'aumento dello spessore dei solai non si può considerare «modifica sostanziale» delle caratteristiche edilizie di un progetto, mentre dal punto di vista urbanistico la modifica al progetto costituisce una ulteriore deroga rispetto a quanto già approvato.

Infatti l'approvazione del Centro Commerciale Casilino riguarda, oltre che la variante urbanistica da zona L2 a zona M2, anche la deroga all'indice volumetrico relativo alla zona M2 (2 mc/mq).

All'aumento di cubatura determinato dal presente progetto conseguirebbe, inoltre, un aumento degli standard urbanistici (parcheggi e verde) nella quota parte.

Peraltro le modifiche proposte non alterano in modo sostanziale le caratteristiche fondamentali dell'intervento nella sua proposizione originaria.



**REGIONE LAZIO**

3

Assessorato
Urbanistica e Casa

Per quanto premesso e considerato

Roma, li

SI RITIENE

ammissibile la deroga a quanto approvato nell'Accordo di Programma per il «Centro Commerciale via Casilina» relativamente all'aumento di cubatura da mc.91.453,31 a mc.104.504,21 e alla citata carenza di parcheggi e verde relativi alla cubatura aggiunta.

Rimane inalterato quanto approvato circa l'adeguamento della viabilità e le condizioni di realizzazione.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Maria Teresa Longo

Il Dirigente dell'Ufficio I
Arch. Giovanni Merloni

Il Dirigente del Settore 44
Arch. Antonino Bianco



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



COMUNE DI ROMA
 DIPARTIMENTO IX - U.O.2
 UFFICIO CONCESSIONI EDILIZIE
 - Direzione -

ALLEG. alla DELIB. N. 5586
 DEL 27 GIU. 1999

[Handwritten signature]

CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AL PROGETTO DEL CENTRO COMMERCIALE CASILINO APPROVATO CON ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 21.11.96 (B.U.R.L. n. 11 del 19.4.97).

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Premesso che con nota prot.8464 del 15/2/99 il Comune di Roma - Dipartimento IX U.O.2 Ufficio Concessioni Edilizie ha provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi necessaria per l'esame ed eventuale approvazione della Variante in Corso d'Opera "Centro Casilino" approvato con Accordo di Programma del 21/11/96 (B.U.R.L. n.11 del 19/4/97);

- che alla medesima conferenza hanno partecipato:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| in data 23.2.99: | Arch. Francesco Febbraro | - Direttore U.O. 2 del Dip.to IX |
| | Dr. Giuseppe Baldassarre | - Azienda USL Roma C |
| | Arch. Giancarlo Ranalletta | - Comando VV.F. |
| | Geom. Dir. Antonino Santonocito | - U.O.T. Circ.ne VII |
| in data 4.5.99 : | Arch. Francesco Febbraro | - Direttore U.O. 2 del Dip.to IX |
| | Arch. Giovanni Merloni | - Ass.to Urbanistica Regione Lazio |

- che le Amministrazioni convocate, sentito il progettista, preso atto del parere dell'Avvocatura e tenuto conto che l'oggetto della variante consiste esclusivamente nella variazione dell'altezza dei solai che determina comunque un aumento di cubatura inferiore a quella preesistente e preso atto che rimangono invariati gli altri elementi del progetto originario non ritengono necessario ricorrere ad un nuovo Accordo di Programma e per quanto di competenza esprimono il parere favorevole alla variante proposta;
- che il Dipartimento VII - Pianificazione e Regolazione del Traffico ha inviato il proprio parere prot. 10153 del 9.3.99 che si allega al presente verbale;
- che in particolare il rappresentante della Regione Lazio, nella seduta conclusiva del 4.5.99, nel ribadire il parere favorevole sopra riportato, ha rilevato che le variazioni apportate al progetto comportano una deroga alle N.T.A. di attuazione del P.R.G. e che pertanto il proprio Assessorato ha richiesto la formale assicurazione, da parte della Giunta Regionale, della variante di cui trattasi a valle della Conferenza dei Servizi;

[Handwritten signature]



PIACEREBBE VERIFICARE L'ORIGINALITÀ

- che le Amministrazioni presenti alla seduta conclusiva prendono atto, per gli aspetti connessi alla competenza formale dell'approvazione, del parere espresso dall'Avvocatura Comunale la quale, con note prot.46755 del 23/12/98, prot.1241 del 14/1/99 e prot.17428 del 22/4/99 ha ritenuto che le variazioni apportate al progetto, non incidendo sugli elementi fondamentali posti a base dell'accordo originario, non necessitano dell'approvazione formale di un nuovo Accordo, e che conseguentemente ha espresso " il definitivo avviso che, nel caso di specie, non sembrano sussistere gli estremi per riportare il progetto de quo in Accordo di Programma" e che essendo state già oggetto di valutazione con due deliberazioni da parte dal competente Organo consiliare le mutazioni urbanistiche sull'area la variazione intervenuta sul progetto in fase attuativa "può ritenersi riassorbita nelle decisioni già assunte...senza ulteriore autonoma ponderazione sulla novità rappresentata dalla variante..." con la conseguenza che l'approvazione del progetto in Conferenza dei servizi costituisce atto formale conclusivo in quanto "diversamente opinando, oltre ad affaticare il procedimento, sarebbe di fatto vanificata la portata acceleratoria insita nel procedimento ex art.27, così come compiutamente articolata per il caso in esame";
- che le Amministrazioni presenti hanno quindi concordato sulla valutazione tecnica dello scarso rilievo della variante che, ove si fosse considerato esclusivamente il parametro della superficie utile, si sarebbe rilevata "non sostanziale";
- che tuttavia, vista la non conformità rispetto alla normativa vigente per le zone M2, che fa riferimento alla volumetria massima ammissibile, si rende indispensabile la ratifica formale dell'esito della Conferenza da parte del competente Organo Collegiale della Regione;

tutto ciò premesso e considerato

si procede all'approvazione della Variante progettuale di che trattasi con le prescrizioni e le indicazioni riportate in premessa.

Il Segretario Verbalizzante
(Istr. Amm. P. Sonaglia)

Sonaglia



Il Presidente
(Arch. Francesco Febraro)

Febraro

COPIA


**COMUNE DI
ROMA
AVVOCATURA**

22 APR. 1999

Roma, 22 Aprile 1999

Prot. n. 17428
Fascicolo n. 46/4660

URGENTISSIMA

ALLEG. alla DELIB. N. 5586
DEL 22 GIU. 1999
lu

Al Dipartimento IX
Direttore U.O. 2
Arch. F. Febraro

OGGETTO: Centro Commerciale Casilino – Accordo di Programma
Richiesta di parere.

Con riferimento all'argomento in oggetto ed a seguito della nota di codesto Ufficio prot. n. 18877 del 25 marzo u.sc., si rappresenta quanto segue.

La fattispecie in esame è stata, per così dire, regolata con il procedimento ex art. 27 della L. n. 142/1990.

La predetta norma prevede che l'attuazione di opere, pubbliche e/o di interesse generale, di interventi o di programmi di interventi, siano definite dalla Amministrazione competente in via principale, di concerto con le altre comunque interessate, sia sul piano edilizio che urbanistico per il tramite di Conferenze di servizi preordinate all'Accordo, da perfezionare ed approvare nei modi espressamente previsti.

L'indizione dell'Accordo in oggetto è stata promossa dal Consiglio Comunale il quale, essendo stato reso edotto delle "mutazioni" edilizie che l'area in questione avrebbe subito, ha approvato l'iniziativa autorizzando il Sindaco agli atti conseguenti.

E' indubbio che il C.C., per il combinato disposto degli artt. 27, 5°co., 32, 2°co. lett. b) e 20, 4°co. dello Statuto, è l'Organo che svolge funzioni di indirizzo sul piano urbanistico in generale ed anche, ovviamente, nell'ambito



Handwritten signature and a circular stamp of the Regional Council of Rome.

degli Accordi di programma. E' altresì indubbio che, come confermato nelle vie brevi da codesto Ufficio, il C.C. per il caso di specie ha esaminato formalmente ed ha deliberato due volte sull'argomento; la prima, quando è stato promosso l'Accordo per l'iniziativa in oggetto, la seconda allorchè ha ratificato l'adesione del Sindaco alla variante urbanistica intervenuta con l'approvazione dell'accordo stesso.

Da tali considerazioni se ne traggono le seguenti conseguenze sul piano giuridico:

- costituisce principio fondante del nostro ordinamento quello previsto dall'art.1, 2°co., della L. n.241/1990, secondo il quale all'Amministrazione pubblica è comunque inibito di "aggravare" il procedimento;
- il C.C. ha già avuto contezza degli aspetti edilizi ed urbanistici dell'intervento in oggetto;
- la procedura di cui all'art.3 della l. n.1357/1955, di valenza urbanistica, presuppone una valutazione del competente organo consiliare; nel caso qui trattato tale valutazione può ritenersi riassorbita nelle decisioni già formalmente assunte sia sul piano realizzativo-costruttivo che urbanistico, senza ulteriore autonoma ponderazione sulla novità rappresentata dalla variante presentata per motivi tecnici, concernente il cosiddetto "incremento del solaio";
- diversamente opinando, oltre ad affaticare il procedimento, sarebbe di fatto vanificata la portata acceleratoria insita nel procedimento ex art. 27, così come compiutamente articolata per il caso in esame.

Avv. Enrico Lorusso

FTO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

